

Oggetto: Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni di Concorso attestante l'assenza di condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse per atto di nomina

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il Sottoscritto: Garelli Roberto

relativamente all'incarico di Componente della Commissione della Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di n. 1 Dirigente a tempo indeterminato da assegnare al servizio Bilancio e contabilità – Prot. n. 69849/2023

.....
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

1. di non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, di non ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001)¹;
2. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35bis del D.lgs. 165/2001)²;
3. di non essere incorso nella risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata (art. 3, comma 11 della legge 19 giugno 2019, n. 56)³
4. che, preso atto dell'intenzione dell'Amministrazione di costituire la Commissione di cui trattasi come di seguito specificato:
 - LIBRICI Giovanni;
 - GARELLI Roberto
 - MARCHESE Magda;
 - PENNA Raffaella;
 - ROSSI Flavio;

¹ Art. 35, comma 3, lett. e), D.Lgs. 165/2001. **Reclutamento del personale**

Le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

² Art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001. **Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici**
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

³ art. 3, comma 11 della legge 19 giugno 2019, n. 56

Fermo restando le altre cause di incompatibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.

- LODI Deborah;
non sussiste fra lo stesso e i suddetti altri Commissari alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6 bis della L. della Legge n. 241/1990 e dall'art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, né per i dipendenti dell'Amministrazione dal art. 7, DPR 62/2013. Obbligo di astensione 4;
- 5. di essere consapevole che il proprio curriculum vitae e la presente dichiarazione saranno pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente/incarichi del sito istituzionale della Città Metropolitana (solo per gli incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione);
- 6. di avere preso visione della Policy anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e impegnarsi a rispettarne i principi;
- 7. che, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra lo stesso e i suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 e dall'art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, né per i dipendenti dell'Amministrazione dal art. 7, DPR 62/2013. Obbligo di astensione⁵.

Dichiara inoltre

- ☐ di non essere dipendente pubblico
- ☐ di essere dipendente della Città Metropolitana di Genova
- ☒ di essere dipendente di altra Amministrazione pubblica e di avere ottenuto l'autorizzazione dal proprio datore di lavoro a svolgere l'incarico di cui trattasi

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto sopra dichiarato.

Si allega documento di riconoscimento (C.I.)

Genova, li 31/01/2024

Il dichiarante
ROBERTO GARELLI
Università degli Studi...
di Genova
31.01.2024 07:04:39
GMT+01:00



⁴ Art. 6-bis. L. 241/1990 - (Conflitto di interessi).

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.»

Art. 7, DPR 62/2013. Obbligo di astensione

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Art. 51 c.p.c.. Astensione del giudice

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
 - 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
 - 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
 - 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
 - 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
- In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

⁵ Vedi nota n. 4